

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00728 del 09/04/2025

Proposta n. 755 del 04/04/2025

Oggetto:

Rettifica del decreto dirigenziale n. A00681 del 02/04/2025 recante "Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Alessandro Di Giampaolo, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), località Favischio, distinto in N.C.E.U. al Fg. 22 Part. 225 - ID 7201".

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Oggetto: Rettifica del decreto dirigenziale n. A00681 del 02/04/2025 recante “Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Alessandro Di Giampaolo, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), località Favischio, distinto in N.C.E.U. al Fg. 22 Part. 225 - ID 7201”.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo;
- l’articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;
- l’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori,

alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *“Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”*;

CONSIDERATO CHE

- con decreto dirigenziale n. A00681 del 02/04/2025 è stato disposto il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Alessandro Di Giampaolo, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), località Favischio, distinto in N.C.E.U. al Fg. 22 Part. 225 - ID 7201;
- nella narrativa dell'atto sopra menzionato sono stato erroneamente riportati i riferimenti normativi all'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 e ss.mm.ii., art. 1 e all'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, art.6, e ss.mm.ii. i quali non sono applicabili alla fattispecie di cui trattasi;

DECRETA

per le motivazioni di cui al capoverso che precede;

di rettificare il decreto dirigenziale n. A00681 del 02/04/2025, sostituendo i riferimenti normativi all'art. 1 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 e ss.mm.ii., e all'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 e ss.mm.ii., riportati nella narrativa dell'atto, con i seguenti:

- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- con l'art. 38, comma 1, del T.U.R.P. approvato con ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato stabilito che *“Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge”*;
- al comma 2 dell'articolo 38 del T.U.R.P. citato al punto che precede è stato stabilito, altresì, che *“il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo, nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge speciale Sisma”*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stefano Fermante